

Deduzioni forfetarie per le spese non documentate autotrasporto

Nota illustrativa

Gli autotrasportatori artigiani non hanno potuto rispettare la scadenza del 30 giugno u.s. con il Fisco. Le deduzioni sono legate al recupero forfetario delle spese sostenute dagli autotrasportatori per le trasferte, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore. Un beneficio essenziale per la sopravvivenza delle migliaia d'impresе artigiane e, il suo mancato utilizzo, comporterebbe un maggior aggravio, tra IRPEF e INPS, in media di circa 3mila euro per una platea di oltre 33 mila imprese.

Nonostante i 67,7 milioni di euro già stanziati, e l'impegno del precedente Governo a garantire la stessa misura riconosciuta per l'anno 2017 (51 euro per ogni trasporto effettuato oltre l'ambito comunale, 17,85 euro per quelli effettuati all'interno del territorio comunale), per la piena effettiva fruibilità dell'agevolazione, occorre attendere la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ufficializza gli importi della misura. E' dunque necessaria la immediata ufficializzazione degli importi delle deduzioni forfetarie.

Dal 1999, alle imprese autorizzate al trasporto di merci conto terzi, il cui reddito è determinato in regime di contabilità semplificata oppure in regime di contabilità ordinaria per opzione (con ricavi riferiti all'anno precedente non superiori a 400.000 euro), è stata concessa una deduzione forfetaria di spese non documentate al fine di non discriminare il piccolo autotrasportatore artigiano (lavoratore nella propria impresa) nei confronti di un conducente dipendente al quale spetta per contratto nazionale un indennizzo per la trasferta denominato "trasferta Italia".

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno in cui si effettua il trasporto a prescindere dal numero dei viaggi, entro il comune in cui ha sede l'impresa nella misura del 35% della precedente deduzione.

Per ottenere l'agevolazione è necessario che il contribuente compili un prospetto che deve essere sottoscritto e conservato per le opportune verifiche e/o controlli da parte degli Organi di Vigilanza.

Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore o dai soci, nel caso di società di persone, l'importo della deduzione varia in relazione all'ambito in cui tali trasporti vengano eseguiti (V. art. 66 c. 5 (ex art. 79 c. 8) del TUIR, art. 2 c. 4 legge 22.12.2008 n. 203.):

A decorrere dal 1° gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate, spettano:

- in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa (per un importo di 51,00 euro/giorno);
- nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa (per un importo di 17,85 euro/giorno)
- nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.



Gli Studi di Settore come anche gli ISA nei loro calcoli tengono conto delle Deduzioni forfetarie delle spese non documentate per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore.

Comunicato stampa emanato dalla Agenzia delle Entrate con gli importi definiti per i periodi di imposta relativi al:

Anno 2016

- 51,00 euro per i trasporti eseguiti oltre il comune in cui ha sede l'impresa;
- 17,85 euro per trasporti effettuati entro il comune in cui ha sede l'impresa.

V. comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 4.7.2017.

Essendo già scaduto il primo termine per le dichiarazioni dei redditi d'impresa dell'anno 2017 fissato al 30 giugno 2018 senza aggravii, rimane l'ultima scadenza fissata al 31 luglio 2018 per la dichiarazione con gli interessi di mora per i contribuenti.

Pertanto gli imprenditori interessati sono in attesa dell'emanazione del comunicato dell'Agenzia delle Entrate necessaria per stilare e inviare le denunce dei redditi 2018 per l'anno 2017, misura vitale per la loro sopravvivenza.

*Presidenza: Via San Giovanni in Laterano n. 152 – 00184 Roma – Tel. 0670374275 – Fax 06/77079910
Email: trasporti@confartigianato.it*

*Segreteria: Piazza G.G. Belli n. 2 – 00153 Roma – Tel. 06/58300213 – Fax. 06/5816389
Email: segreteriaunatras@tiscali.it*